



TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
PROTOCOLLO
PER LA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE CIVILI
ELABORATO D'INTESA TRA TRIBUNALE ORDINARIO E ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI LAMEZIA TERME

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenente gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria".

Visto il D.L. n. 18 del 17.3.2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19", ed in particolare l'art. 83, recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenente gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare".

Visti i D.P.C.M. del 9.3.2020 e dell'11.3.2020 recanti ulteriori disposizioni attuative.

Viste le Linee-guida date dal Consiglio Superiore della Magistratura, adottate con delibera del 26 marzo 2020 (integralmente sostitutive di quelle adottate in data 5 e 11 marzo 2020), con cui si raccomanda ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari, tra l'altro, di promuovere la stipula di protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati locali, si da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo ovvero modalità condivise della gestione dell'udienza a cd. trattazione scritta, allo scopo di promuovere tali modalità di svolgimento delle udienze, come previste dall'art. 83 le. h) e f) del predetto D.L. 18/2020 e al fine di garantire lo svolgimento dell'udienza con *"modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti"*;

Evidenziato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del D.L. n. 11 dell'8.3.2011, i provvedimenti DGSIA del 10 e 20 marzo 2020 ed il vademecum DGSIA per l'accesso e l'uso della cd. stanza virtuale, indicando, tra l'altro, per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi Skype for Business e Microsoft Teams, che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia..

Ciò premesso si conviene quanto segue

A) TRATTAZIONE TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO

- art. 83, comma 7 lett. f) D.L. 18/2020 per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia

a. Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che "Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento".

1. Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai

procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso.

2. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di visibilità", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza. Il provvedimento potrà anche contenere, specie nelle cause di particolare complessità, l'autorizzazione alle parti al deposito di un "pre-verbale"

3. E' fatto salvo il diritto del difensore di chiedere un rinvio dell'udienza in caso di propria impossibilità a partecipare all'udienza da remoto alla data fissata

4. I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato

5. Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati

6. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto".

b. Svolgimento dell'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *"il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale"*

Nel verbale di udienza il giudice:

1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);

2. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;

3. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;

4. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza;

5. è fortemente raccomandato alle parti che intendano produrre documenti in occasione dell'udienza di farne deposito in via telematica prima dell'udienza: tale raccomandazione sarà contenuta già nel provvedimento di invito e convocazione di cui alla superiore lett. a, punto 1; solo la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo - sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi;

Ally
m

7. in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;

8. al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;

9. il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa;

10. se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari);

B) UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA

- art. 83 lett. h D.L. 18/2020 prevede che "...Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: ... h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice."

a) Attività preliminari all'udienza e svolgimento della trattazione scritta

1) Il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h del D.L. 18/2020 con provvedimento telematico, assegnando congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni; nel caso di procedimenti di nuova introduzione in cui il giudice debba emettere decreto di fissazione e nel caso in cui detto decreto sia stato emesso ma non sia stata ancora celebrata l'udienza lì fissata, il provvedimento conterrà, oltre ai termini predetti, anche un termine, necessariamente anteriore, per la costituzione del convenuto: in tali casi il provvedimento sarà notificato a cura della parte istante alla controparte nelle forme ordinarie di notifica degli atti;

2) la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";

3) è fatto salvo il diritto del difensore di richiedere motivatamente la trattazione della causa da remoto entro due giorni dalla comunicazione di cui al punto 2 da parte della Cancelleria ovvero di richiedere il rinvio dell'udienza per impedimento e resta salvo il potere discrezionale del giudice di valutare dette istanze

4) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, si potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data ex novo;

5) l'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;

6) il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1) e l'intervenuto deposito, a cura delle parti, degli scritti autorizzati, eventualmente dando atto di tali accertamenti in apposito "verbale di udienza con trattazione scritta" (o dicitura similare) il quale si conclude con il provvedimento istruttorio (che conterrà l'indicazione della data dell'udienza di prosecuzione) o decisivo o altro diverso provvedimento definitivo

dell'udienza, quale anche una riserva; in ogni caso, indipendentemente dalla redazione di tale apposito verbale, dalla data dell'udienza decorrono i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno l'indicazione della data dell'udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori;


7) i difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n. 1) note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta" (o *dicitura similare*), contenenti eventuali controdeduzioni agli scritti delle controparti, istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

8) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT.

Lamezia Terme,

Il Presidente del Tribunale

dott. Bruno Brattoli



Il Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati
avv. Dina Marasco

